



Sommario

L'ESTEROMETRO	2
SOGGETTI OBBLIGATI	2
OPERAZIONI ESCLUSE	2
MODALITA' OPERATIVE	2
SANZIONI	3
MODALITA' E TERMINI DI TRASMISSIONE.....	3
LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA – CALDENDARIO 2019.....	4
ALLEGATO A	5



L'ESTEROMETRO

Dal 1° gennaio 2019 i contribuenti che intrattengono rapporti con l'estero avranno l'obbligo di comunicare tali operazioni all'Agenzia delle Entrate tramite un nuovo adempimento: l'invio dell'esterometro.

Questa nuova comunicazione è stata introdotta con la legge di bilancio 2018, a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica tra privati, grazie alla quale dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture elettroniche transitano attraverso il Servizio di Interscambio (Sdi), permettendo all'Amministrazione Finanziaria di acquisire tutti i dati in tempo reale. Le fatture a soggetti esteri non sono soggette all'obbligo di fatturazione elettronica, pertanto il contribuente deve comunicare i dati relativi a queste transazioni attraverso l'esterometro.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati a trasmettere i dati delle operazioni intra ed extra comunitarie tutti i soggetti passivi d'imposta stabiliti in Italia.

Non sono considerati tali i soggetti non residenti direttamente identificati e i soggetti non residenti che hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia.

I soggetti non obbligati alla fatturazione elettronica non sono obbligati nemmeno all'invio dell'esterometro.

OPERAZIONI ESCLUSE

Le operazioni transfrontaliere documentate da una fattura elettronica o da bolletta doganale non rientrano in quelle da comunicare tramite l'esterometro, in quanto l'Agenzia delle Entrate è già in possesso dei relativi dati.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/2018 ha introdotto la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, fermo restando l'obbligo di consegnare al cliente estero copia cartacea della fattura, se questo ne fa richiesta, in quanto i Paesi esteri non sono sottoposti all'obbligo della fatturazione elettronica.

La circolare Assonime n. 26/2018 ha precisato che, per emettere fattura elettronica a un soggetto estero non identificato, nel campo "codice destinatario" bisognerà indicare il codice XXXXXXX (sette X), mentre se la fattura elettronica viene emessa ad un soggetto estero identificato, il codice da indicare sarà 0000000 (sette 0).

MODALITA' OPERATIVE

Il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 chiarisce le regole tecniche ed il tracciato che obbligatoriamente le comunicazioni devono rispettare.

I dati devono essere rappresentati in formato Xml e trasmessi per via telematica tramite l'interfaccia web "Fatture e corrispettivi" sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di emissione delle fatture e alla data di ricezione del documento per le fatture di acquisto.

I dati che devono essere comunicati sono:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l'operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile, l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

I dati da comunicare sono gli stessi già richiesti per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ex art. 21, D.L. n. 78/2010 (c.d. spesometro).

SANZIONI

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati è prevista una sanzione pari ad € 2 per ogni fattura, con un massimo di € 1.000 per ciascun trimestre. È prevista la riduzione a metà della sanzione, se la violazione viene sanata entro quindici giorni dalla scadenza della trasmissione.

Non trova applicazione l'istituto del cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.

MODALITA' E TERMINI DI TRASMISSIONE

Nella tabella sotto riportata sono riepilogate le scadenze per gli adempimenti relativi alle operazioni con l'estero per l'anno 2019.

Nel caso intendiate avvalervi dello Studio per il servizio di invio di suddette comunicazioni è indispensabile far pervenire l'apposito file XML (tracciato ministeriale) entro il seguente calendario:

2019	ESTEROMETRO	CONSEGNA ALLO STUDIO FILE XML
Gennaio	28 febbraio	15 febbraio
Febbraio	1° aprile	15 marzo
Marzo	30 aprile	15 aprile
Aprile	31 maggio	15 maggio
Maggio	1° luglio	14 giugno
Giugno	31 luglio	15 luglio
Luglio	31 agosto	2 agosto
Agosto	30 settembre	13 settembre
Settembre	31 ottobre	15 ottobre
Ottobre	30 novembre	15 novembre
Novembre	31 dicembre	13 dicembre
Dicembre	31 gennaio 2020	15 gennaio

In caso di ritardato invio oltre i termini sopra indicati lo Studio non si riterrà responsabile dell'eventuale mancato/ritardato invio della comunicazione entro i termini di Legge.



Trattandosi di nuovo adempimento non previsto dai correnti mandati attualmente in essere e tenuto conto che, in ogni caso, l'alternativa all'autonomo invio è quello di avvalersi di un intermediario abilitato, Vi invitiamo a contattare lo Studio al fine di definire i termini e le condizioni del nuovo servizio di predisposizione e/o invio delle comunicazioni suddette, che necessariamente dovrà essere coordinato anche con la case software di cui vi avvalete.

**LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA – CALDENDARIO 2019**

Si ricorda che l'adempimento delle liquidazioni periodiche è ancora ancora in vigore per l'annualità 2019.

Nel caso intendiate avvalervi dello Studio per il servizio di predisposizione e/o invio delle suddette comunicazioni è indispensabile far pervenire l'apposito file XML (tracciato ministeriale) relativo alla comunicazione ovvero l'allegato A (occorre compilare un modulo per ciascuno dei tre mesi, in caso di contribuente con liquidazione mensile) debitamente compilato e sottoscritto entro il seguente calendario:

ADEMPIMENTO	SCADENZA 2019	CONSEGNA ALLO STUDIO FILE XML O ALLEGATO A
Comunicazione liquidazione IVA mesi Gen-Feb-Mar. ovvero 1° trimestre	31/05/2019	Entro il 15/05/2019
Comunicazione liquidazione IVA mesi Apr-Mag-Giu ovvero 2° trimestre	16/09/2019	Entro il 02/08/2019
Comunicazione liquidazione IVA mesi Lug-Ago-Set ovvero 3° trimestre	30/11/2019	Entro il 15/11/2019
Comunicazione liquidazione IVA mesi Ott-Nov-Dic ovvero 4° trimestre	28/02/2020	Entro il 10/02/2020

In caso di ritardato invio oltre i termini sopra indicati lo Studio non si riterrà responsabile dell'eventuale mancato/ritardato invio della comunicazione entro i termini di Legge.

Lo Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

**ALLEGATO A****QUADRO VP**
Liquidazioni periodiche IVA

	PERIODO DI RIFERIMENTO								
VP1	Mese	<input type="text"/>	Trimestre	<input type="text"/>					
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)				<input type="text"/>				
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)							<input type="text"/>	
						DEBITI		CREDITI	
VP4	IVA esigibile				<input type="text"/>				
VP5	IVA detratta							<input type="text"/>	
VP6	IVA dovuta				<input type="text"/>	a credito		<input type="text"/>	
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				<input type="text"/>				
VP8	Credito periodo precedente							<input type="text"/>	
VP9	Credito anno precedente							<input type="text"/>	
VP10	Versamenti auto UE							<input type="text"/>	
VP11	Crediti d'imposta							<input type="text"/>	
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali				<input type="text"/>				
VP13	Acconto dovuto							<input type="text"/>	
VP14	IVA da versare				<input type="text"/>	a credito		<input type="text"/>	

Data, _____

Timbro e firma
